

15-1/2025

Rep. n. 20/2025 del 12/09/2025
SENT. 15/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PROCEDURE CONCORSUALI

SENTENZA

Il Giudice,

Con ricorso depositato in data 2 maggio 2025 innanzi il Tribunale di Oristano, la Sig.ra [REDACTED] ha richiesto l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è stata rubricata al n. di R.G. 15-1/2025 PU;

letta la proposta di accordo ai creditori e la relativa attestazione di fattibilità del piano depositata dal Gestore della Crisi;

ritenuto che si debba ritenere che il ricorrente non sia soggetto fallibile, con conseguente ammissibilità della procedura;

rilevato che il ricorrente ha indicato i debitori e le somme agli stessi dovute, ha depositato la documentazione prevista dal CCII;

considerato che l'OCC ha dato atto che non risultano atti in frode, né che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dal ricorrente;

tenuto conto che il ricorso, ed il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati ai creditori;

letta la relazione depositata dall'OCC dalla quale risulta che in data 19 maggio 2025 il Comune di Oristano ha inviato la nota relativa alla protocollazione della comunicazione ricevuta, ma nei termini concessi non ha svolto nessuna osservazione al piano;

in data 20 maggio 2025 A [REDACTED] ha inviato la nota relativa alla protocollazione della comunicazione ricevuta, ma nei termini concessi non ha svolto nessuna osservazione al piano;

in data 21 maggio 2025 [REDACTED] non si è opposta piano, ma si è limitata a precisare il proprio credito in € 24.855,00, di poco inferiore rispetto a quanto indicato nella proposta di € 25.515,00;

in data 3 giugno 2025 [REDACTED] ha depositato le proprie osservazioni, opponendosi all'omologa del piano stante la lesività nei confronti del ceto creditorio e la mancanza di congruità;

in data 6 giugno 2025 il creditore ipotecario [REDACTED] ha depositato le proprie osservazioni contestando la proposta ed il piano per come presentato, chiedendone la modifica.



15-1/2025

Non sono pervenute né risultano essere state depositate osservazioni da parte dei creditori Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Compass Banca S.p.A., Comune di Oristano e Unicredit S.p.A.

Tutto ciò premesso, in ordine ai rilievi ed alle contestazioni svolte dai creditori si osserva quanto segue:

IBL Banca S.p.A. ha contestato preliminarmente che il Gestore avrebbe ommesso di notificare la documentazione allegata alla proposta di piano. Sul punto si rileva che l'art. 70 CCI prevede che: "il Giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

La norma considera sufficiente l'invio ai creditori del decreto che dispone l'apertura della procedura e della proposta di ristrutturazione dei debiti che, nel caso concreto, è contenuta nel ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione. Il Gestore ha trasmesso a tutti i creditori anche la propria relazione particolareggiata. Il principio del contraddittorio, pertanto, non è stato violato.

IBL Banca S.p.A. contesta l'affermazione del Gestore secondo cui il medesimo creditore al momento della concessione del finanziamento non ha valutato in maniera adeguata il merito creditizio.

Sul punto si condivide quanto osservato dal Gestore il quale rileva che nel caso concreto un semplice certificato CRIF ed una visura sintetica delle formalità pregiudizievoli presso la competente Conservatoria dei RR.II. avrebbe consentito ad IBL Banca di rendersi conto dei numerosi finanziamenti che gravavano sul reddito della ricorrente e valutare così con cognizione di causa se il contratto che la Sig.ra [redacted] andava a stipulare poteva determinare la situazione di indebitamento o se aggravava lo stato di bisogno in cui la stessa già versava. Nel caso in esame, invece, l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si è limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione, violando la disposizione dell'art. 124 bis TUB.

IBL Banca afferma che la Sig.ra [redacted] ha sottaciuto la sua situazione debitoria all'istituto finanziante, fornendo a supporto di tale affermazione la "dichiarazione esposizione debitoria", che consiste in un modulo prestampato predisposto dalla stessa IBL e sottoscritto dalla [redacted] secondo la quale l'attuale esposizione debitoria è con la Santander per un importo di € 285,00 e con la Unifin per un importo di € 215,00. Orbene, da tale documentazione non appare emergere una condotta in mala fede della debitrice, non risultando che ella abbia artatamente taciuto la propria situazione debitoria, in quanto non vi è prova neppure di una richiesta dell'istituto finanziario finalizzata alla conoscenza della stessa.



15-1/2025

Aver sottoscritto tale modello prestampato non può certo significare che la Sig.ra [REDACTED] abbia reso delle dichiarazioni mendaci, tacendo la propria situazione debitoria dolosamente o con colpa grave. Nessun documento volto ad attestare la verifica effettuata ai fini del merito creditizio è stato fornito dalla IBL Banca S.p.A.

La condotta tenuta dalla finanziaria non è esente da biasimo considerato che, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di merito (anche dell'intestato Tribunale), la verifica da parte del finanziatore in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente non può limitarsi alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale predisposto unilateralmente dalla finanziaria, ma deve essere effettuata acquisendo informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati del settore e rendersi così conto della spirale debitoria in cui si trova la parte richiedente il prestito e non ritenere, come ha fatto IBL, che il semplice modulo sottoscritto dal richiedente sia dirimente ai fini dell'istruttoria o, comunque, idoneo ad indurre in errore un soggetto qualificato come la finanziaria.

Nel caso concreto [REDACTED] Banca non ha provato di aver compiuto una analisi effettiva circa la possibilità della cliente di restituire il credito, ma col suo comportamento ha invece contribuito ad aggravare col peso di una nuova rata il sovraindebitamento della ricorrente.

IBL Banca S.p.A., infatti, pur perfettamente consapevole dello stato di necessità della ricorrente, ha acconsentito al consolidamento dei prestiti precedenti, perché a fronte di un finanziamento di € 14.817,62 (con un costo totale comprensivo di interessi e spese di € 18.600,00) ha acconsentito ad estinguere il contratto in essere con la Santander Consumer Bank S.p.A., il cui debito ammontava ad € 12.202,89, e ad erogare minima liquidità effettiva sul C/C della Sig.ra [REDACTED] pari ad € 1.907,24. Pertanto, poiché [REDACTED] Banca non ha attentamente valutato il merito creditizio, la stessa, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del CCII, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Per quanto L'opponente [REDACTED], il medesimo contesta l'ammissibilità giuridica del piano asserendo che in capo alla ricorrente manchi il requisito della meritevolezza, in quanto avrebbe assunto le obbligazioni con colpa grave, sapendo di non poter far fronte alle stesse.

Detta affermazione non è condivisibile. La ricorrente ha infatti assunto le obbligazioni con la prospettiva di poterle adempiere.

È, infatti, emerso che lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, mala fede o comportamenti rovinosi e imprudenti o da atti di frode, ma la crisi finanziaria è dovuto al fattore esogeno della crisi coniugale, sfociata nella separazione nel 2019 e nel divorzio nel 2022. A causa della separazione, il reddito percepito non le ha consentito di affrontare le spese legate all'acquisto



15-1/2025

della casa, acquistata in comproprietà col marito ed al mantenimento dei due figli ancora in età scolare e dopo una iniziale difficoltà a pagare il mutuo, la ricorrente non è stata più in grado di restituire il capitale residuo. Fino alla separazione, tutti i finanziamenti contratti, compreso il mutuo ipotecario sono stati sempre onorati. Il ricorso a nuovi finanziamenti è stato determinato dalla necessità di consolidare le pregresse debitorie, garantendosi una liquidità minima per i bisogni essenziali e per far fronte alle spese impreviste. Occorre inoltre considerare che, a seguito delle recenti modifiche normative, emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano e soltanto nei casi di colpa grave o frode del consumatore (ed i fatti menzionati non presentano tale caratteristica) il piano non potrà essere omologato, mentre la colpa lieve del debitore non è più ostacolo all'omologa. Secondo la giurisprudenza di merito il consumatore non può ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e di patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente. Nel caso in esame, tale condizione ostativa non può rinvenirsi nel comportamento della debitrice, come già illustrato nella relazione del gestore. Ne deriva allora che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non possa ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente. L'aver fatto ricorso alla pratica c.d. dei finanziamenti a catena, perciò, non è sinonimo di colpa grave e di mancanza di meritevolezza, ma è invece il sintomo rivelatore dello stato di sovraindebitamento in cui l'istante versa. Come spiegato anche nella relazione del gestore, la situazione di dissesto economico è stata determinata non da scelte gravemente colpevoli della ricorrente bensì dalle accresciute difficoltà economiche determinate dalla separazione e dal divorzio che l'hanno portata a ricorrere ai plurimi finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze familiari.

Il [redacted] contesta inoltre la mancanza di convenienza per il singolo creditore.

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20.07.2016).

Il piano prevede il pagamento di € 90.000,00 per sorte capitale al creditore ipotecario, oltre il pagamento dei ulteriori compensi in prededuzione all'OCC e degli altri creditori, per un totale di € 124.405,49.

15-1/2025

La liquidazione del patrimonio invece consentirebbe un incasso di una cifra nettamente inferiore. Ciò in quanto l'unico bene suscettibile di liquidazione è l'appartamento in Oristano ove attualmente risiede l'intero nucleo familiare, oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Oristano e iscritta al n° 36/2023, nella quale il bene staggito è stato posto in vendita per la prima volta al prezzo base di € 120.000,00 ed al prezzo minimo ammissibile di € 90.000,00.

La Sig.ra [REDACTED] ha offerto al creditore ipotecario la somma di € 102.950,60 che è superiore all'importo ottenibile dalla prima asta, il cui prezzo minimo ammissibile è di € 90.000,00.

Occorre rammentare che con la vendita all'incanto di beni immobili è difficile ricavare una somma maggiore dal momento che l'art. 571, comma 2 cod. proc. civ. permette di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base.

Nel caso di specie, pertanto il prezzo che si potrebbe ricavare dalla prima asta è di € 90.000,00, da cui vanno decurtati i costi della procedura.

Il valore offerto di € 102.950,60 deve pertanto considerarsi ragionevole, non essendo probabile che in un successivo esperimento di vendita si realizzi un prezzo superiore a detto importo.

L'importo oggi offerto dalla ricorrente soddisfa il credito ipotecario per l'intera quota "capiente" corrispondente all'importo ricavabile in caso di liquidazione dell'immobile sul quale insiste la garanzia, e copre anche le spese che il creditore ha sostenuto nella procedura esecutiva R.Es. 36/2023. L'obiezione relativa ai tempi di restituzione ritenuti non ragionevoli, non può trovare condivisione soprattutto considerando che il mutuo erogato era trentennale e scadeva il 30.06.2039, termine superiore a quello indicato nel piano. Sulla questione è espressamente intervenuta la Suprema Corte affermando che, è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto rispetto all'ipotesi liquidatoria (cfr. Cass., sez. 1, ord. 28 ottobre 2019, n. 27544). Occorre inoltre tener presente, che nell'ipotesi di mancata omologazione del presente piano di ristrutturazione dei debiti, la Sig.ra [REDACTED] ha chiesto in subordine l'apertura della liquidazione controllata. Ciò significa che in ogni caso, al creditore INPS sarebbe in ogni caso preclusa l'espropriazione presso terzi dello stipendio e della futura pensione, nonché del Trattamento di fine rapporto, considerando che la procedura di liquidazione controllata dura tre anni dall'apertura e decorsi tre anni il debitore ottiene l'esdebitazione. Contrariamente a quanto affermato, l'[REDACTED] non potrà agire individualmente per il recupero del suo credito. La ricorrente non ha inoltre potuto offrire ai creditori il proprio TFR perché la stessa andrà in pensione non prima del 2039 ed a quella data il piano di ristrutturazione dei debiti sarà verosimilmente terminato.



15-1/2025

Anche il ceto creditorio chirografario non può trovare più ampia soddisfazione rispetto alla percentuale del 20%, dovendosi tenere conto della circostanza che la [redacted] non è proprietaria di beni mobili registrati aventi apprezzabile valore di mercato e che tale credito non potrebbero ottenere alcun soddisfacimento dalla vendita dell'immobile (tenuto conto dell'esistenza del creditore ipotecario non integralmente soddisfatto) e del limite di pignorabilità dello stipendio di € 1.000,00 mensili, sicché l'avvio dell'azione esecutiva per il credito chirografario si collocherebbe dopo il soddisfacimento del suddetto creditore ipotecario.

Quanto ai rilievi circa la durata e la convenienza del piano, la Suprema Corte, sia pure con riferimento alla disciplina dettata dalla L. 3/2012, ha chiarito che non sussiste una specifica disposizione di legge che fissi un termine massimo per il compimento dei pagamenti. Pertanto, può essere omologato anche il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto che prevede una dilazione di significativa durata, superiore ai cinque o sette anni (Cass. n. 27544/2019).

Il Giudice, condividendo quanto dedotto e considerato dall'OCC, pertanto, ritiene che vi siano i presupposti per l'accesso alla procedura da parte della debitrice, non sussistendo cause ostative, ed essendo la stessa conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e prevede inoltre il pagamento di tutti i creditori, seppure in modo parziale.

In ipotesi infatti di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII, l'attivo concretamente realizzabile sarebbe costituito dalla quota di reddito eccedente il limite necessario al mantenimento della debitrice, fissato ai sensi dell'art. 268 comma IV lett. b) CCII.

A tal fine, si deve considerare che l'ammontare delle spese mensili indicato dal debitore, pari ad € 700,00, appare coerente con le basilari esigenze di vita di un nucleo familiare composto da due persone. Detto importo, inoltre, dovrebbe essere incrementato degli oneri di locazione (ed eventuali spese condominiali) per una nuova abitazione, in quanto la vendita forzata dell'immobile di proprietà ne comporterebbe la liberazione e la necessità di reperire una diversa sistemazione.

Tenuto conto di tali prevedibili spese, la somma mensile che la procedura concorsuale potrebbe apprendere non sarebbe ragionevolmente superiore ad € 300,00 circa mensili. Pertanto, anche ipotizzando in tre anni la durata della liquidazione controllata (la cui unica attività sarebbe quella di vendere l'immobile e ripartire il ricavato), la quota di reddito complessivo destinabile ai creditori non sarebbe superiore ad € 10.800,00.

Dalla vendita dell'immobile ipotecato a garanzia del credito di [redacted], pignorato nella procedura esecutiva R.Es. 36/2023, il cui valore di liquidazione può determinarsi in € 120.000,00 per il prezzo base ed in € 90.000,00 per il prezzo minimo ammissibile come sopra esposto, per cui anche ammettendo l'aggiudicazione alla prima vendita si ricaverebbe un importo di € 90.000,00. Con riferimento all'immobile pignorato, va peraltro considerato che la prosecuzione dell'attività

15-1/2025

liquidatoria ingenererebbe ulteriori costi, sia nel caso in cui sia svolta direttamente dal liquidatore sia qualora quest'ultimo decida di subentrare nella procedura pendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 275, comma 2, e 216, comma 10, CCII. (in particolare, ogni nuovo tentativo di vendita comporterebbe spese per la pubblicazione dell'avviso su siti internet e sul portale delle vendite pubbliche ed anche il trasferimento all'aggiudicatario determinerebbe oneri per il compenso del Professionista incaricato nonché per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli, che andrebbero ad erodere il ricavato netto distribuibile).

Pertanto, tenuto conto dei minori incassi della procedura di liquidazione controllata rispetto al piano proposto e dei maggiori costi della liquidazione, è evidente che il credito di INPS sarà soddisfatto attraverso l'esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Infatti, [REDACTED] riceverà il pagamento di € 102.950,60 che è superiore a quanto riceverebbe in sede di liquidazione, ed anche gli altri creditori privilegiati saranno soddisfatti nella misura del 30% ed i creditori chirografari nella misura del 20%, percentuale che non sarebbe attribuibile a queste due categorie di crediti in ipotesi di apertura della liquidazione controllata.

Il piano proposto dalla [REDACTED] merita, pertanto, di essere omologato, ritenuto quindi che il piano possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED], la quale è tenuta a compiere ogni atto necessario a darvi esecuzione ex art. 71 co. primo CCII, avvertendola che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni attuati in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1 (cfr. art. 71 co. terzo CCII); MANDA All'OCC/Gestore di vigilare sull'esatto adempimento del piano, resolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma primo CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII; DISPONE CHE il Gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'OCC, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia entro 48 ore nel rispetto della normativa sulla Privacy;

DISPONE Che l'OCC, entro quarantotto ore dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;

MANDA Alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC e all'istante;

DICHIARA Chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. Settimo CCII);



15-1/2025

Oristano, 10.9.25

Il Giudice

Andrea Bonetti

